

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **311/1986** (ECLI:IT:COST:1986:311)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **LA PERGOLA** - Redattore: - Relatore: **ANDRIOLI**

Camera di Consiglio del **11/12/1986**; Decisione del **19/12/1986**

Deposito del **31/12/1986**; Pubblicazione in G. U. **14/01/1987**

Norme impugnate:

Massime: **12701**

Atti decisi:

N. 311

ORDINANZA 19-31 DICEMBRE 1986

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Virgilio ANDRIOLI; Giudici: prof. Giuseppe FERRARI; dott. Francesco SAJA; prof. Giovanni CONSO; prof. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO; prof. Gabriele PESCATORE; avv. Ugo SPAGNOLI; prof. Francesco P. CASAVOLA; prof. Antonio BALDASSARRE; prof. Vincenzo CAIANIELLO.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 473 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento civile vertente tra la Società Scamosceria del Grappa e Baron Giuseppe, iscritta al n. 416 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 196 dell'anno 1979;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nella camera di consiglio dell'11 dicembre 1986 il Giudice relatore Virgilio Andrioli e l'Avvocato dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 novembre 1978 (comunicata il 4 e notificata il 12 dicembre; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 18 luglio 1979 e iscritta al n. 416 R.O. 1979) emessa in giudizio di opposizione all'esecuzione riguardante la pignorabilità dei beni della Scamosceria del Grappa s.a.s., pignorati per crediti di lavoro nell'interesse di Baron Giuseppe, l'adi'to Pretore di Bassano del Grappa ha giudicato rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 373 c.p.c., nella parte in cui riconosce al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata nell'ambito delle controversie di lavoro la possibilità di reiterare il provvedimento di sospensione dell'esecuzione, già riconosciutagli dal secondo comma dell'art. 431 c.p.c.; letto l'atto di intervento depositato il 31 luglio 1979 dall'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri e udita nell'adunanza dell'11 dicembre 1986 in camera di consiglio la relazione del giudice Andrioli;

Considerato che la questione è stata dichiarata inammissibile da questa Corte con sentt.16 e 17/1977, e 43 e 63/1978, sul riflesso che il Pretore quale giudice di primo grado non applica né può applicare la disposizione impugnata, destinatario della quale è il giudice di appello, né il Pretore di Bassano del Grappa adduce motivi che inducano la Corte a deflettere dal consolidato orientamento.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 473 c.p.c. sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. con ordinanza 23 novembre 1978 del Pretore di Bassano del Grappa (n. 416 R.O. 1979).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 dicembre 1986.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 31 dicembre 1986.

Il direttore della cancelleria: VITALE

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.